

LODO ARBITRALE RITUALE

Reso dal Collegio Arbitrale composto da:

- avv. Andrea Bandini, presidente;
- avv. prof. Franco Anelli, arbitro;
- dott. Silvio Fuiano, arbitro;

nel procedimento arbitrale, con sede in Milano, secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (in prosieguo, il “Regolamento”), promosso da:

- [ATTORE] S. à R.L., società unipersonale, costituita in Lussemburgo in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti [...], ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi in [...], giusta procura a margine alla domanda di arbitrato depositata in data [...] febbraio 2010

contro

- sig. [CONVENUTO 1], nato a [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. [...], ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in [...], giusta procura a margine della memoria difensiva autorizzata depositata in data [...] ottobre 2010,
- sig. [CONVENUTO 2], nato a [...], residente in [...],
- sig. [CONVENUTO 3], nato a [...], residente in [...], questi ultimi due domiciliati in [...], come dall'atto di comunicazione di nomina di arbitro depositato in data [...] aprile 2010.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

1. Con *Domanda di arbitrato*, depositata presso la Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano (in prosieguo: “Camera Arbitrale”) in data [...] febbraio 2010, [l'Attore] promuoveva la procedura arbitrale prevista dall'art. 9.9 del contratto di compravendita (in prosieguo: “Contratto”) di quote della società [000]s.r.l. (in prosieguo: “[...]”) stipulato tra [l'Attore] ed i signori [Convenuti] in

data [...] agosto 2007 e dall'art. 3.3 del relativo accordo novativo del [...] aprile 2008 (in prosieguo: "Accordo Novativo").

Ai sensi del citato art. 9.9 del Contratto: "*Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto e in relazione con lo stesso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento di Arbitrato della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, da tre arbitri nominati in conformità di detto regolamento. L'arbitrato avrà luogo a Milano*". All'art. 3.3 dell'Accordo Novativo è prevista un'identica clausola compromissoria.

Con la *Domanda di arbitrato* [l'Attore] nominava quale arbitro di parte il prof. avv. Franco Anelli e formulava le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ecc.mo Collegio Arbitrale, disattesa ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, sia di merito, sia formulata in via istruttoria, previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria del caso, così giudicare:

- *accertare e dichiarare che [l'Attore] ha legittimamente esercitato, con lettera del [...] giugno 2009, il recesso dal Contratto di Compravendita delle quote della [000] s.r.l. del [...] agosto 2007, così come modificato dall'Accordo Novativo del [...] aprile 2008; e per l'effetto*
- *condannare i Signori [Convenuti], in solido fra loro, a corrispondere immediatamente a[l'Attore] l'importo di Euro [X], oltre interessi e rivalutazione, pari alle somme corrisposte dalla medesima a titolo di caparra confirmatoria – al netto delle deduzioni contrattualmente previste pari ad Euro [Y] – così come stabilito dal Contratto di Compravendita e dal successivo Accordo Novativo;*
- *accertare e dichiarare l'inadempimento dei Signori [Convenuti] all'obbligo di riacquistare la c.d. Prima Tranche di quote della [000]s.r.l. (rappresentanti il 50% del capitale sociale della medesima società) alle condizioni previste dal Contratto di Compravendita, come modificato dall'Accordo Novativo e, preso atto che [l'Attore] ha offerto e comunque offre banco iudicis di consegnare/trasferire ai Signori [Convenuti] la c.d.*

Prima Tranche di quote della [000]s.r.l., nelle proporzioni stabilite dal Contratto di Compravendita, come modificato dall'Accordo Novativo o comunque nelle proporzioni che verranno accertate in corso di procedimento;

- *pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto non concluso, condannando per l'effetto i Signori [Convenuti], in solido fra loro, a corrispondere immediatamente a[ll'Attore] l'importo di Euro [X], come stabilito dal Contratto di Compravendita, come modificato dall'Accordo Novativo, oltre interessi e rivalutazione;*
- *con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA;*
- *con spese, competenze ed onorari della presente procedura arbitrale interamente a carico dei Signori [Convenuti].”*

Secondo l'Attore, il [...] agosto 2007 il medesimo concludeva con i Convenuti un contratto col quale [gli stessi] si impegnavano a vendere a[ll'Attore], che si impegnavano ad acquistare, il 100% delle quote – detenute interamente dai Convenuti - di [000], società operante nel settore dello sviluppo di progetti per la generazione di energia elettrica da fonte eolica.

La trasmissione delle quote avrebbe consentito all[']Attore] di acquisire i diritti relativi allo sfruttamento di un impianto eolico da realizzare nel Comune di [...].

Il prezzo era stato convenuto in euro [Z], con dei meccanismi di aggiustamento e avrebbe dovuto essere pagato in più rate, di cui euro [J] a titolo di caparra confirmatoria, erano stati corrisposti, in parte, alla firma del contratto stesso ed, in parte, successivamente.

L'obbligo di trasferire le quote era subordinato al verificarsi di quattro condizioni sospensive:

- a) ottenimento da parte dei Convenuti della cantierabilità dell'area;
- b) ottenimento da parte della [000] di una delibera del Consiglio Comunale di [...]di approvazione della cessione dei diritti relativi al

progetto dalla [000] s.r.l. a [000] e di conferma della relativa convenzione con il Comune medesimo;

- c) mancata proposizione di ricorsi avverso la relativa Autorizzazione Unica nei 60 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...];
- d) mancata promulgazione o adozione di provvedimenti che rendano illegali le operazioni previste nel Contratto.

Ai sensi dell'art. 4.2 del Contratto, qualora anche una sola delle condizioni non si fosse verificata [l'Attore] avrebbe avuto facoltà di recedere dal Contratto dandone avviso mediante semplice comunicazione scritta entro il [...]giugno 2009. In caso di recesso, sempre secondo la prospettazione attorea, i [Convenuti] avrebbero dovuto restituire la caparra versata alla firma del Contratto pari a euro [J], al netto della somma di euro [Y] che i Convenuti avevano il diritto di trattenere, per un totale di euro [X].

In data [...] aprile 2008, le Parti sottoscrivevano l'Accordo Novativo con il quale, a modifica di quanto convenuto col Contratto, convenivano di trasferire immediatamente una quota pari al 50% del capitale sociale di [000] (in prosieguo: "Prima Tranche") dietro versamento da parte d[ell'Attore] di euro [X].

Secondo parte attrice, con tale accordo [l'Attore] avrebbe potuto godere dei diritti connessi alla quota trasferita, in attesa del verificarsi delle condizioni sospensive sopra menzionate, fermo restando il diritto di recedere qualora non si fosse avverate.

Le Parti poi convenivano, in caso di recesso, oltre a quanto già previsto nel Contratto, l'obbligo dei Signori [Convenuti] di riacquistare da[ll'Attore] la Prima Tranche di quote dietro pagamento di un corrispettivo di euro [X].

In data [...] giugno 2009, l'Attore comunicava ai Convenuti il recesso, ai sensi dell'art. 4.2 del Contratto, così come modificato dall'art. 2.8 dell'Accordo Novativo, in ragione del mancato verificarsi delle condizioni sospensive

contrattualmente previste ed invitava i medesimi all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Con lettera del [...]luglio 2009 i Convenuti contestavano la legittimità del recesso. Con lettera del [...]luglio 2009 l'[Attore] ribadiva il contenuto della precedente comunicazione e sollecitava i [Convenuti] ad adempiere agli obblighi assunti.

Secondo l'[Attore], quindi, la medesima avrebbe legittimamente esercitato il diritto di recesso ed i Convenuti non avrebbero adempiuto agli obblighi conseguenti e contrattualmente pattuiti.

Con *Atto di comunicazione di nomina di arbitro* pervenuto alla Camera Arbitrale il [...]aprile 2010, i [Convenuti] nominavano arbitro di parte il dott. prof. Silvio Fuiano.

Entrambi gli arbitri nominati dalle Parti accettavano e trasmettevano la dichiarazione di indipendenza, così come previsto dall'art. 18 del Regolamento.

Con provvedimento n. [...], del [...]maggio 2010, il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale confermava il prof. avv. Franco Anelli ed il dott. Silvio Fuiano quali arbitri nel presente procedimento e nominava terzo arbitro, con funzioni di presidente, l'avv. Andrea Bandini, il quale accettava e trasmetteva la dichiarazione di indipendenza. La Camera Arbitrale, con provvedimento della Segreteria Generale n. [...]del [...]giugno 2010, confermava, ai sensi dell'art. 18.4 del Regolamento, l'avv. Andrea Bandini quale terzo arbitro con funzioni di presidente.

L'udienza di costituzione del Tribunale Arbitrale veniva fissata per il [...]luglio 2010, alle ore 12, in Milano, presso la sede della Camera Arbitrale e ne veniva data regolare comunicazione alle parti.

A tale udienza partecipavano, per l'Attore, gli avvocati [...], mentre per i Convenuti nessuno compariva.

Nel corso di tale udienza:

- gli Arbitri confermavano la propria accettazione e dichiaravano formalmente costituito il Tribunale Arbitrale anche ai fini della decorrenza – ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Arbitrale - del termine per il deposito del lodo, fissato, di conseguenza, al [...]gennaio 2011;
- il Tribunale Arbitrale disponeva inoltre che successive comunicazioni ai Convenuti venissero eseguite presso i seguenti indirizzi: per [Convenuto 1], anche per conto di [Convenuto 2 e Convenuto 3], ai sensi dell’art. 9.8 del Contratto, in [...]; per [Convenuto 3], in [...]; per [Convenuto 2], in [...]; per ciascuno separatamente, in [...], come indicato nell’atto di comunicazione di nomina d’arbitro;
- il Tribunale Arbitrale assegnava quindi i termini di seguito indicati:
 - a) fino al [...]settembre 2010, per il deposito di memoria illustrativa, con eventuale precisazione dei quesiti, delle domande di merito ed istruttorie con l’indicazione degli eventuali testi e produzione di documenti;
 - b) fino al [...] ottobre 2010, per il deposito di memorie di replica, con eventuali ulteriori deduzioni istruttorie e produzioni in prova contraria.

Il Tribunale Arbitrale si riservava ogni altro provvedimento. Il verbale veniva regolarmente comunicato ai Convenuti presso gli indirizzi sopra indicati.

Entro il primo termine assegnato solo l’Attore depositava memoria e documenti. Il [...] ottobre 2010, il [Convenuto 1], in proprio e nella qualità di Presidente del Consiglio d’amministrazione e Amministratore delegato e legale rappresentante della [000] s.r.l., chiedeva la proroga dei termini su indicati in quanto non sarebbe stato in grado di difendersi adeguatamente a causa della rinuncia al mandato del proprio difensore e delle proprie precarie condizioni di salute. Con fax in data [...] ottobre 2010, l’Attore] si opponeva all’accoglimento della richiesta del [Convenuto 1].

Con ordinanza in data [...] ottobre 2010, il Tribunale Arbitrale, per mero scrupolo di salvaguardia del diritto di difesa e riservandosi ogni valutazione e decisione in merito all’ammissibilità dell’istanza del [Convenuto 1] e alle domande,

quesiti ed istanze che avessero dovuto essere presentati dal medesimo, riteneva opportuno concedere un nuovo ed unico termine per la formulazione delle proprie difese ed eventuali richieste istruttorie. Di conseguenza, assegnava al [Convenuto 1] termine sino al [...]ottobre 2010 per il deposito di memoria illustrativa contenente tutti i propri quesiti, difese, domande di merito ed istruttorie con l'indicazione degli eventuali testi e produzione di documenti ed assegnava all'Attore termine sino al [...]novembre 2010 per il deposito di memoria di replica, con eventuali ulteriori deduzioni istruttorie e produzioni in prova contraria, riservandosi ogni valutazione in merito all'ammissibilità dell'istanza del [Convenuto 1] ed alle domande, quesiti ed istanze presentati dalle Parti. L'ordinanza veniva regolarmente comunicata ai Convenuti.

In data [...]ottobre 2010, l'avv. [...], inviava una comunicazione con la quale informava il Collegio Arbitrale e la Camera Arbitrale di aver ricevuto mandato dal [Convenuto 1].

In data [...]ottobre 2010, il [Convenuto 1] depositava una memoria difensiva con relativi allegati, formulando le seguenti conclusioni:

- *Nel merito*
 - o *si rigetti la domanda della società ricorrente, per i motivi suesposti;*
 - o *in via del tutto subordinata, si riduca al minimo la pretesa della società ricorrente, per non aver potuto il [Convenuto 1] (come i [Convenuti 2 e 3]) provvedere agli incombeni attraverso i quali porre in essere adempimento del rapporto sorto tra le parti, per motivi di forza maggiore.*

Il [Convenuto 1] non contestava lo svolgimento dei fatti così come rappresentato da parte attrice, ma rilevava che l'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte sarebbe stato reso impossibile dall'adozione della Legge Regionale del [...]. Rappresentava inoltre di aver proposto, come [000] s.r.l., ricorso dinanzi al TAR [...]e che il medesimo era stato sospeso in attesa della

pronuncia della Corte Costituzionale. Tale pronuncia era intervenuta in data [...], dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli [...] della citata L. R..

Per tali fattori esterni i Convenuti non avrebbero più potuto adempiere alle obbligazioni assunte e, pertanto, non avevano alcuna responsabilità per l'inadempimento contestato.

In data [...]novembre 2010, l'Attrice depositava la propria seconda memoria, contestando quanto dedotto da controparte e richiedendo al Tribunale Arbitrale di dichiarare la chiusura della fase istruttoria.

Con ordinanza in data [...]novembre 2010, il Tribunale Arbitrale, considerato che le Parti avevano avuto la ragionevole opportunità di esporre le proprie argomentazioni, che nessuna aveva formulato richieste istruttorie, che il procedimento poteva considerarsi maturo per la decisione e che, sulla base delle argomentazioni svolte dalle Parti ed in considerazione del tempo trascorso dall'inizio del procedimento arbitrale, facendo uso della facoltà attribuita dall'art. 28.2 del Regolamento Arbitrale, non riteneva necessario fissare un'udienza di discussione finale, salvo diverso concorde avviso delle Parti, disponeva quanto segue:

- ai sensi dell'art. 28.1 del Regolamento, dichiarava la chiusura dell'istruzione ed invitava le Parti a precisare le conclusioni, per iscritto assegnando alle medesime termine sin al [...] dicembre 2010;
- assegnava alle Parti termine sino al [...]dicembre 2010 per il deposito di memoria conclusionale;
- assegnava alle Parti termine sino al [...]dicembre 2010 per il deposito di memoria di replica;
- si riservava ogni valutazione in merito all'ammissibilità dell'istanza del [Convenuto 1] ed alle domande, quesiti ed istanze presentati dalle Parti;
- si riservava di pronunciare il lodo definitivo nei termini.

In data [...] dicembre 2010, le Parti precisavano le proprie conclusioni. Dal "Foglio di precisazione delle conclusioni" depositato da parte attrice e dai relativi

allegati, risultava che la medesima era stata fusa per incorporazione, ai sensi dell'art. 2501 *ter* cod. civ., dell'art. 6 del d.lgs. n.108/2008, nonché ai sensi dell'art. 261 della Legge sulle Società Commerciali del Lussemburgo del 10 agosto 1915, nella [...]S. à R.L. Solo l'Attrice depositava, nei termini, comparsa conclusionale e nota spese.

Il Collegio Arbitrale, in data [...]gennaio 2011, con voti unanimi ha deliberato il presente lodo.

Con provvedimento della Segreteria Generale della Camera Arbitrale n. [...]del [...]gennaio 2010, è stata disposta, ai sensi dell'art. 38.2 del Regolamento, la sospensione del presente procedimento in ragione del mancato pagamento dei fondi finali richiesti alle Parti.

Con provvedimento della Segreteria Generale della Camera Arbitrale n. [...]del [...]gennaio 2010, è stata revocata la sospensione disposta con il provvedimento sopra menzionato ed è stato fissato il nuovo termine per il deposito del lodo al [...] febbraio 2010.

MOTIVI

1. Il Tribunale Arbitrale ritiene opportuno svolgere alcune considerazioni preliminari in merito alla competenza arbitrale ed alla natura del presente procedimento, in considerazione del fatto che i signori [Convenuto 2] e [Convenuto 3] sono rimasti sostanzialmente assenti dalla presente procedura. Le Parti in generale ed i [Convenuti 1 e 2] in particolare, pur essendo stati tempestivamente e regolarmente informati, non hanno sollevato alcuna contestazione in merito alla validità ed efficacia della convenzione arbitrale contenuta sopra riportata.

Nel corso della prima udienza arbitrale, l'Attore ha poi espressamente confermato che l'arbitrato avrebbe dovuto svolgersi conformemente al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, in via rituale, secondo diritto e con sede in Milano e di non avere rilievi in merito alla nomina del Collegio Arbitrale. Anche in questo caso, i Convenuti non hanno sollevato alcuna contestazione.

Appare inoltre incontestabile che la presente controversia, riguardante l'esecuzione del Contratto e dell'Accordo Novativo, ricade nell'ambito di operatività delle clausole compromissorie contenute in detti contratti.

Il Tribunale Arbitrale ritiene poi di doversi pronunciare in merito all'ammissibilità dell'istanza, del [...] ottobre 2010, del [Convenuto 1], tenendo anche conto delle osservazioni svolte dalla Attrice in data [...] ottobre 2010.

Il Tribunale Arbitrale ritiene di confermare quanto già, seppur provvisoriamente, deciso con l'ordinanza del [...] ottobre 2010. In tale occasione, infatti, ritenne di accogliere l'istanza di rimessione in termini al fine di salvaguardare del diritto di difesa dei Convenuti e riservandosi ogni valutazione e decisione in merito all'ammissibilità dell'istanza e delle eventuali richieste, domande e istanze che in seguito fossero state presentate dai medesimi.

Letti gli scritti difensivi successivamente depositati e vista l'assenza di eccezioni procedurali o di merito nonché di richieste istruttorie, si rileva come la decisione assunta in via provvisoria il [...] ottobre non abbia in alcun modo influito sulla regolarità del procedimento, né abbia potuto pregiudicare i diritti dell'Attore.

Tanto più che, come è noto, nell'arbitrato, in assenza di precise regole convenute dalle parti in merito allo svolgimento del procedimento, la possibilità di considerare perentori i termini per il deposito di memorie e documenti che non siano stati espressamente qualificati come tali è, in linea generale, limitata o addirittura esclusa.

Pertanto, per le considerazioni sopra esposte, il Tribunale Arbitrale conferma l'ordinanza del [...] ottobre 2010 e ammette gli scritti depositati dal [Convenuto 1] successivamente ed in ossequio a quanto disposto con tale ordinanza.

2. Quanto al merito, la rappresentazione dei fatti svolta da parte attrice e sopra riportata è pacifica tra le Parti. In particolare, il [Convenuto 1], l'unico dei Convenuti che ha depositato scritti difensivi, non ha contestato lo svolgimento dei fatti ed ha solo rappresentato alcune circostanze che, a suo parere, avrebbero

giustificato l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dell'Attore.

Da quanto risulta dai documenti depositati e dalle memorie delle Parti, gli obblighi rispettivamente assunti dalle Parti sono chiaramente indicati nel Contratto e nell'Accordo Novativo.

E' pertanto pacifico e dimostrato dalla documentazione in atti che i [Convenuti] si sono impegnati a vendere a [l'Attore], che si è impegnata ad acquistare, il 100% delle quote – detenute interamente dai Convenuti - di [000], società operante nel settore dello sviluppo di progetti per la generazione di energia elettrica da fonte eolica, al fine di consentire alla cessionaria di acquisire i diritti relativi allo sfruttamento di un impianto eolico da realizzare nel Comune di [...].

La somma di euro [J], a titolo di caparra confirmatoria su un prezzo totale di euro [Z], è stata regolarmente corrisposta, in parte, alla firma del contratto stesso ed, in parte, successivamente.

L'obbligo di trasferire le quote era subordinato al verificarsi di quattro condizioni sospensive:

- a) ottenimento da parte dei Convenuti della cantierabilità dell'area;
- b) ottenimento da parte della [000] di una delibera del Consiglio Comunale di [...] di approvazione della cessione dei diritti relativi al progetto dalla [000] s.r.l. a [000] e di conferma della relativa convenzione con il Comune medesimo;
- c) mancata proposizione di ricorsi avverso la relativa Autorizzazione Unica nei 60 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [...];
- d) mancata promulgazione o adozione di provvedimenti che rendano illegali le operazioni previste nel Contratto.

Ai sensi dell'art. 4.2 del Contratto, qualora anche una sola delle condizioni non si fosse verificata [l'Attore] avrebbe avuto facoltà di recedere dal Contratto

dandone avviso mediante semplice comunicazione scritta entro il [...] giugno 2009 e i [Convenuti] avrebbero dovuto restituire la caparra.

Con l'Accordo Novativo le Parti hanno convenuto di trasferire immediatamente una quota pari al 50% del capitale sociale di [000] (in prosieguo: "Prima Tranche") dietro versamento da parte d[ell'Attore] di euro [X].

Con tale accordo, le Parti hanno altresì convenuto, in caso di recesso, oltre a quanto già previsto nel Contratto, l'obbligo dei [Convenuti] di riacquistare da[ll'Attore] la Prima Tranche di quote dietro pagamento di un corrispettivo di euro [X].

E' dimostrato e altresì incontestato che, in data [...] giugno 2009, l'Attore ha comunicato ai Convenuti il recesso, in ragione del mancato verificarsi delle condizioni sospensive contrattualmente previste, invitando gli stessi ad adempiere gli obblighi assunti.

Con lettera del [...]luglio 2009 i Convenuti hanno genericamente contestato la legittimità del recesso e con lettera del [...]luglio 2009 l'[Attore] ha ribadito il contenuto della precedete comunicazione, sollecitando l'adempimento degli obblighi assunti.

3. Con riferimento alla prima domanda di parte attrice, mirante a far accertare e dichiarare che la medesima ha legittimamente esercitato, con lettera del [...] giugno 2009, il recesso dal Contratto di Compravendita delle quote della [000] s.r.l. del [...] agosto 2007, così come modificato dall'Accordo Novativo del [...] aprile 2008, si rileva quanto segue.

Dai documenti prodotti e dalle affermazioni delle Parti, risulta pacifico che alla data del [...] giugno 2009 nessuna delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle parti si fosse verificata.

Così come risulta provato che l'Attore ha esercitato legittimamente, ai sensi dell'art. 4.2 del Contratto – così come modificato dall'art. 2.8 dell'Accordo Novativo - il diritto di recesso a mezzo lettera del [...] giugno 2009.

Peraltro, il [Convenuto 1], nel presente procedimento non ha riproposto le contestazioni – peraltro irrilevanti ai fini della soluzione della presente controversia - a suo tempo sollevate con lettera del [...]luglio 2009.

In ogni caso, poi, se anche l'Attore non avesse esercitato il diritto di recesso, ai sensi del medesimo art. 4.2 (b), anche in caso di mancata comunicazione di proroga del contratto o di recesso entro il [...] giugno 2009 “...*si intenderà esercitato il diritto di recesso da parte dell'Acquirente...*”. In sostanza, se anche [l'Attore] non avesse comunicato il recesso, in assenza di una proroga espressa gli effetti sarebbero comunque stati quelli del recesso.

In queste condizioni, il Collegio Arbitrale ritiene di accogliere la prima domanda e pertanto accerta e dichiara che [l'Attore] ha legittimamente esercitato, con lettera del [...] giugno 2009, il recesso dal Contratto di Compravendita delle quote della [000] s.r.l. del [...] agosto 2007, così come modificato dall'Accordo Novativo del [...] aprile 2008.

4. Con riferimento alla seconda domanda di parte attrice, mirante ad ottenere una pronuncia di condanna dei [Convenuti], in solido fra loro, a corrispondere immediatamente a[ll'Attore] l'importo di Euro [X], oltre interessi e rivalutazione, pari alle somme corrisposte dalla medesima a titolo di caparra confirmatoria – al netto delle deduzioni contrattualmente previste pari ad Euro [Y] – così come stabilito dal Contratto di Compravendita e dal successivo Accordo Novativo, si rileva quanto segue.

Le conseguenze dell'eventuale recesso da parte d[ell'Attore] sono state dalle Parti chiaramente indicate nel Contratto e nell'Accordo Novativo. Ai sensi dell'art. 2.8 di quest'ultimo – che ha sostituito l'art. 4.2 del Contratto – i Convenuti, in caso di recesso dell[']Attore], avrebbero dovuto restituire alla medesima l'importo di euro [X], quale differenza tra la caparra versata pari a euro [J], al netto della somma di euro [Y] che i [Convenuti] avrebbero potuto trattenere.

Ai sensi della medesima disposizione, in caso di recesso era stato altresì previsto l'obbligo dell[']Attore] di cedere ai [Convenuti] e l'obbligo di questi ultimi

di acquistare, la cosiddetta Prima Tranche di quote (pari al 50% del capitale sociale della [000]) ad un prezzo predefinito di euro [X].

Il versamento della caparra di euro [J] risulta pacifico e, comunque, dimostrato. Si rileva, in primo luogo, come il [Convenuto 1] non abbia mai contestato di non aver ricevuto tale somma. Inoltre, l'Attore ha dimostrato che euro [... pari a un quinto di J] sono stati versati ai Convenuti mediante assegno circolare in data [...] agosto 2007, contestualmente alla firma del Contratto e dei quali nel medesimo si da espressa quietanza.

Euro [... pari a quattro quinti di J] sono stati invece corrisposti in data [...] agosto 2007, a mezzo bonifico (come risulta dalla relativa contabile prodotta dall[Attore] e dalla espressa quietanza contenuta all'art. 2.5 lett. a dell'Accordo Novativo).

Una volta accertata e dichiarata la legittimità del recesso e dimostrato il versamento della somma di euro [J], le relative conseguenze sono automatiche.

In proposito, il [Convenuto 1], nella memoria depositata il [...] dicembre 2010, al fine di giustificare il rigetto della domanda di parte attrice, ha sostenuto che sarebbero intervenute circostanze esterne (adozione della Legge Regionale del [...]n. [...], sentenza della Corte Costituzionale del [...]) che avrebbero impedito ai Convenuti di adempiere alle obbligazioni assunte. Tali circostanze andrebbero ricondotte nell'ambito della forza maggiore, con conseguente impossibilità di sanzionare i Convenuti.

In via subordinata, il [Convenuto 1] ha chiesto che, in considerazione di tali circostanze, la "pretesa" dell[Attore] venga ridotta.

Le domande del [Convenuto 1] non possono trovare accoglimento in quanto tali circostanze sono del tutto irrilevanti nella presente fattispecie

Come sopra precisato, infatti, gli accordi contrattuali hanno previsto delle conseguenze automatiche e ben determinate in caso di recesso dell[Attore].

Inoltre, tali conseguenze non hanno alcun carattere risarcitorio ma meramente restitutorio. Ciò che oggi l'Attrice richiede non è il risarcimento dei

danni patiti a causa dell'inadempimento dei Convenuti ma solamente la restituzione di una parte (e non dell'intero, tenendo conto del fatto che i Convenuti, secondo gli accordi, hanno il diritto di trattenere euro [Y]) della somma versata, così come convenuto.

Pertanto, la domanda attorea ha ad oggetto esclusivamente la somma di euro [X] che costituisce una parte di quanto versato. Appare evidente allora come le ragioni che hanno impedito ai Convenuti di adempiere siano del tutto irrilevanti.

Non vi è nemmeno, da parte dell[‘Attore], un rimprovero in relazione al comportamento tenuto dai convenuti fino al [...] giugno 2009, ma la semplice constatazione del mancato verificarsi delle condizioni che ai sensi dell’art. 4.2 del Contratto – così come modificato dall’art. 2.8 dell’Accordo Novativo - giustificavano tale recesso.

La forza maggiore avrebbe eventualmente potuto acquisire rilevanza qualora l’Attore avesse rimproverato ai Convenuti un comportamento inadempiente che avesse cagionato allo stesso un danno, chiedendone il risarcimento. In tal caso, allora, si sarebbe potuta prendere in considerazione tale argomentazione al fine di stabilire se in effetti vi fosse una responsabilità nonché nella fase di quantificazione del relativo danno. Ma nella presente fattispecie, in alcun modo può acquisire rilevanza la forza maggiore.

Pertanto, come correttamente rilevato da parte attrice, tali circostanze costituiscono proprio una delle condizioni contrattualmente previste che giustificano il recesso. All’art. 4.1, infatti, era previsto, tra le condizioni cui era subordinata l’efficacia del contratto, anche la mancata promulgazione o adozione di provvedimenti che rendano illegali le operazioni ivi previste. Pertanto, l’adozione dei provvedimenti menzionati dal [Convenuto 1] conferma il mancato verificarsi di una delle condizioni convenute affinché il Contratto potesse produrre i suoi effetti.

L[‘Attore] chiede inoltre che i Convenuti siano condannati alla restituzione di tali somme in via solidale tra loro. Secondo l’Attore la solidarietà passiva

deriverebbe dal fatto che non esiste una pattuizione che la escluderebbe, così come disposto dall'art. 1294 cod. civ. Sull'argomento, si rileva quanto segue.

In effetti, dalla lettura del Contratto e dell'Accordo Novativo e dalle modalità con cui è stata corrisposta la caparra, risulta che la somma di euro [J] è stata versata ad un unico soggetto, considerando i Convenuti unitariamente. Appare pertanto ragionevole considerare, del pari, anche il loro obbligo restitutorio unitariamente, ritenendoli condebitori solidali nei confronti dell'Attore.

Con riferimento alla richiesta di pagamento degli interessi e della rivalutazione, tale richiesta appare fondata, anche in considerazione del fatto della particolare attività svolta dall'Attore. Quanto, in particolare, alla rivalutazione monetaria, appare ragionevole riconoscerla secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la nota sentenza 16 luglio 2008 n.19499.

In queste condizioni, il Tribunale Arbitrale accoglie anche la seconda domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i Signori [Convenuti], in solido fra loro, a corrispondere immediatamente a[ll'Attore] l'importo di Euro [X], oltre interessi e rivalutazione dalla data del [...] giugno 2009, pari alle somme corrisposte dalla medesima a titolo di caparra confirmatoria – al netto delle deduzioni contrattualmente previste pari ad Euro [Y] – così come stabilito dal Contratto di Compravendita e dal successivo Accordo Novativo.

5. In merito alla terza domanda di parte attrice, con cui chiede di accertare e dichiarare l'inadempimento dei Signori [Convenuti] all'obbligo di riacquistare la c.d. Prima Tranche di quote della [000] s.r.l. (rappresentanti il 50% del capitale sociale della medesima società) alle condizioni previste dal Contratto di Compravendita, come modificato dall'Accordo Novativo e, preso atto che [l'Attore] ha offerto *banco iudicis* di consegnare/trasferire ai Signori [Convenuti] la c.d. Prima Tranche di quote della [000] s.r.l., nelle proporzioni stabilite dal Contratto di Compravendita, come modificato dall'Accordo Novativo o comunque nelle proporzioni che verranno accertate in corso di procedimento, pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. che tenga luogo del contratto non

concluso, condannando per l'effetto i Signori [Convenuti], in solido fra loro, a corrispondere immediatamente a[ll'Attore] l'importo di Euro [X], come stabilito dal Contratto di Compravendita, come modificato dall'Accordo Novativo, oltre interessi e rivalutazione, si rileva quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. *“Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.*

Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.”

In forza di tale disposizione, quindi, qualora una parte si obblighi a concludere un contratto e non adempia, l'altra potrà rivolgersi al giudice affinché pronunci una sentenza costitutiva, che produca gli stessi effetti del contratto che la parte si è rifiutata di concludere.

Sul potere degli arbitri di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti e, quindi, di rendere sentenze costitutive, la giurisprudenza è pressoché unanime.

“Nell'arbitrato rituale, gli arbitri - in analogia a quanto disposto dall'art. 2908 c.c. per l'autorità giudiziaria - hanno il potere di pronunciare decisioni intese a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra le parti e, quindi, di rendere sentenze costitutive, con la conseguenza che rientra nei loro poteri anche la pronuncia di una decisione volta a dare esecuzione, in forma specifica ed ai sensi dell'art. 2932 c.c., all'obbligo di contrarre assunto con un contratto preliminare, ovvero di trasferire un determinato diritto, in adempimento di un'obbligazione precedentemente contratta.” (Cass. 8.8.2001 n.10932 in Mass. Giur. It., 2001).

Con riferimento al secondo comma dell'art. 2932 cod. civ., secondo cui in caso di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, ai fini dell'accoglimento della domanda è necessario che la parte che l'ha proposta esegua la sua prestazione o ne faccia offerta nei modi di legge, l'interpretazione tende ad ammettere l'offerta non solo nella forma dell'offerta reale, ma anche in qualsiasi altra forma che garantisca la serietà dell'impegno (Cass. Civ., sez. II, n. 26226/2007).

L'offerta della prestazione può sostanziarsi in una seria manifestazione di volontà di eseguire il pagamento, espressa in qualsiasi modo che escluda ogni perplessità sulla concreta intenzione di adempiere, senza che quindi sia indispensabile l'uso dell'offerta reale o di quella per intimazione. Molto spesso è stato ritenuto sufficiente anche il semplice invito rivolto dal promissario acquirente al promittente venditore di comparire presso gli uffici del notaio rogante per la stipula del contratto definitivo, così come è stata ritenuta sufficiente l'offerta della prestazione anche se formalizzata in giudizio dalla parte, personalmente a mezzo del suo procuratore prima della sentenza.

Nella presente fattispecie e come rilevato al punto precedente, tra le conseguenze automatiche del recesso convenute tra le Parti rientra anche l'obbligo dell'[Attore] di cedere ai signori [Convenuti] e l'obbligo di questi ultimi di acquistare, la cosiddetta Prima Tranche di quote (pari al 50% del capitale sociale della [000]) ad un prezzo predefinito di euro [X]. L'inadempimento dei Convenuti a tale obbligo è dimostrato e non è contestato dagli stessi.

Gli obblighi assunti dalle Parti con tale previsione costituiscono un impegno a concludere un contratto con il quale l'[Attore] trasferisce ai signori [Convenuti], ognuno pro quota, il 50% delle quote della [000], al prezzo complessivo già stabilito in euro [X]. Tali obblighi sono tali da giustificare la richiesta, da parte dell'Attore, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., di una sentenza che produca gli effetti del contratto che i signori [Convenuti] si sono rifiutati di concludere.

Con riferimento al requisito richiesto dal secondo comma di tale articolo, l[‘Attore] ha manifestato, sia per iscritto, sia in sede arbitrale, la propria disponibilità ad adempiere all’obbligo di trasferire le quote. Sulla serietà di tale manifestazione di volontà non possono sussistere dubbi.

Con riferimento alle quote spettanti a ciascuno dei Convenuti, dalla documentazione contrattuale e da quanto correttamente evidenziato da parte attrice, i signori [Convenuti] avrebbero dovuto acquistare le quote nelle medesime proporzioni in cui i medesimi hanno ceduto dette quote all[‘Attore] e quindi: una partecipazione pari al 20% del capitale sociale al sig. [Convenuto 1], una partecipazione pari al 15% del capitale sociale al sig. [Convenuto 2] ed una partecipazione pari al 15% del capitale sociale al sig. [Convenuto 3].

Pertanto, il Tribunale Arbitrale accoglie la domanda di parte attrice e, per l’effetto, accerta e dichiara l’inadempimento dei Signori [Convenuti] all’obbligo di riacquistare la c.d. Prima Tranche di quote della [000] s.r.l. (rappresentanti il 50% del capitale sociale della medesima società) alle condizioni previste dal Contratto di Compravendita, come modificato dall’Accordo Novativo e, preso atto che [l’Attore] ha offerto *banco iudicis* di consegnare/trasferire ai Signori [Convenuti] la c.d. Prima Tranche di quote della [000] s.r.l., nelle proporzioni stabilite dal Contratto di Compravendita, come modificato dall’Accordo Novativo e, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. trasferisce le quote della [000] s.r.l. dall[‘Attore] ai signori [Convenuti], nella seguente misura: una partecipazione pari al 20% del capitale sociale al sig. [Convenuto 1], una partecipazione pari al 15% del capitale sociale al sig. [Convenuto 2] ed una partecipazione pari al 15% del capitale sociale al sig. [Convenuto 3].

Con riferimento alla richiesta di condanna dei Convenuti, in solido, al pagamento del prezzo della cessione pari a euro [X], si osserva quanto segue. Se non sussistono dubbi sull’accoglimento della domanda di condanna al pagamento di tale somma, non si può dire altrettanto sulla solidarietà passiva.

L'obbligazione che i Convenuti devono adempiere, infatti, non sembra poter essere ricondotta nell'ambito di applicazione delle disposizioni codicistiche in tema di solidarietà. Come risulta dai contratti sottoscritti dalle Parti, tale obbligo fa capo ad ognuno dei Convenuti secondo la quota di propria spettanza, separatamente.

Non si vede quindi, in assenza di espresso accordo in tal senso, come si possa considerare solidale un'obbligazione che in realtà fa capo ai singoli in maniera differenziata.

Pertanto, il Tribunale Arbitrale condanna i Convenuti a pagare all[‘Attore] il corrispettivo convenuto per la cessione del 50% delle quote del capitale sociale della [000] s.r.l. dall[‘Attore] nella seguente misura: il sig. [Convenuto 1] euro [... pari al 40% di X], il sig. [Convenuto 2] euro [... pari al 30% di X] ed il sig. [Convenuto 3] euro [... pari al 30% di X].

Non sembra invece da accogliere la domanda di pagamento di interessi e rivalutazione su tali somme, in considerazione del fatto che l[‘Attore], durante questo periodo ha comunque potuto godere e disporre delle quote in questione, ivi compresi i loro eventuali frutti.

Il Tribunale arbitrale ritiene poi, anche in relazione a queste domande, di rigettare le richieste del [Convenuto 1] per i motivi evidenziati al punto precedente.

6. L'Attore ha chiesto la condanna della controparte a sopportare le spese del procedimento arbitrale nonché le spese legali.

Le spese del procedimento sono state determinate, ai sensi dell'art.36 del Regolamento, dal Consiglio Arbitrale con provvedimento n. [...], nella seduta del [...] dicembre 2010, in €[...] quali onorari della Camera Arbitrale, €[...] oltre Cassa di Previdenza e IVA quali onorari del Collegio Arbitrale ed euro [...] per spese. Tale provvedimento è stato regolarmente comunicato alle Parti.

Coerentemente con il noto principio della soccombenza, le spese del procedimento, come sopra determinate, dovranno essere sopportate integralmente dai Convenuti, con il vincolo della solidarietà tra gli stessi e con [l'Attore].

Con riferimento alle spese legali, [l'Attore] ha depositato nota spese di euro [...]. Il Tribunale Arbitrale, tenuto conto del valore della presente controversia e dello svolgimento del presente procedimento, ritiene opportuno ridurre la somma da rimborsare all'Attore nella misura di euro [...] per onorari, euro [...], oltre spese generali, IVA e CA. Pertanto, i Convenuti saranno tenuti in via solidale a rimborsare all'[Attore] le spese legali da questa sostenute e come sopra liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale Arbitrale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, all'unanimità così provvede:

- accoglie la prima domanda di parte attrice e pertanto accerta e dichiara che l'[Attore] S. à R.L. ha legittimamente esercitato, con lettera del [...] giugno 2009, il recesso dal Contratto di Compravendita delle quote della [000] s.r.l. del [...] agosto 2007, così come modificato dall'Accordo Novativo del [...] aprile 2008;
- accoglie la seconda domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna i Signori [Convenuti], in solido fra loro, a corrispondere immediatamente a[l'Attore] S. à R.L. l'importo di Euro [X], oltre interessi e rivalutazione dalla data del [...] giugno 2009, pari alle somme corrisposte dalla medesima a titolo di caparra – al netto delle deduzioni contrattualmente previste pari ad Euro [Y] – così come stabilito dal Contratto di Compravendita e dal successivo Accordo Novativo;
- accoglie la terza domanda di parte attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara l'inadempimento dei Signori [Convenuti] all'obbligo di riacquistare la c.d. Prima Tranche di quote della [000] s.r.l. (rappresentanti il 50% del capitale sociale della medesima società) alle condizioni previste dal Contratto di Compravendita, come modificato dall'Accordo Novativo e, preso atto che [l'Attore] S. à R.L. ha offerto *banco iudicis* di consegnare/trasferire ai Signori [Convenuti] la c.d. Prima Tranche di quote della [000] s.r.l., nelle proporzioni stabilite dal Contratto di Compravendita, come modificato

dall'Accordo Novativo, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. trasferisce le quote della [000] s.r.l. dall['Attore] S. à R.L. ai signori [Convenuti], nella seguente misura: una partecipazione pari al 20% del capitale sociale al sig. [Convenuto 1], una partecipazione pari al 15% del capitale sociale al sig. [Convenuto 2] ed una partecipazione pari al 15% del capitale sociale al sig. [Convenuto 3];

- condanna i [Convenuti] a pagare all['Attore] S. à R.L. il corrispettivo convenuto per la cessione del 50% delle quote del capitale sociale della [000] s.r.l. dall['Attore] S. à R.L. nella seguente misura: il sig. [Convenuto 1] euro [... pari al 40% di X], il sig. [Convenuto 2] euro [... pari al 30% di X] ed il sig. [Convenuto 3] euro [... pari al 30% di X];
- rigetta ogni altra domanda delle Parti;
- condanna i [Convenuti] a sopportare integralmente, con il vincolo della solidarietà tra loro e in capo all['Attore] S. à R.L., le spese del procedimento determinate, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, dal Consiglio Arbitrale con provvedimento n. [...], nella seduta del [...] dicembre 2010, in euro [...] quali onorari della Camera Arbitrale, euro [...] oltre Cassa di Previdenza e IVA quali onorari del Collegio Arbitrale ed euro [...] per spese, regolarmente comunicato alle Parti;
- liquida in euro [...] per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CA le spese legali sostenute dall['Attore] S. à R.L. che pone integralmente a carico dei [Covvenuti], in via solidale.

Così deliberato, in data [...] gennaio 2010, all'unanimità dei voti in conferenza telefonica di tutti gli arbitri, ciascuno nel proprio studio, come indicato in epigrafe e sottoscritto in numero di cinque originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

Luogo [...]

Luogo [...]

Luogo [...]

Data [...]

Data [...]

Data [...]

Prof. Avv. Franco Anelli

Avv. Andrea Bandini

Dott. Silvio Fuiano